



LA DELIBERA

L'Assemblea dell'Organismo Unitario dell'Avvocatura, riunitasi in Roma nella seduta del
15/02/2013,

richiamato

quanto emerso negli interventi sul tema nel corso della precedente assemblea in ordine all'introduzione ex art. 12 della Legge professionale dell'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile e per il rischio infortuni

rilevato

che gli obblighi in questione, entreranno in vigore solamente dopo l'approvazione dei regolamenti ministeriali, previo parere del CNF e che la tematica merita un serio e tempestivo approfondimento onde evitare che il Ministero della Giustizia, sentito il C.N.F., stabilisca condizioni essenziali e massimali minimi non conformi alle reali problematiche della professione per una valida ed efficace copertura assicurativa ;

considerando che si rende quindi non procrastinabile un'attività di studio sulle clausole di polizza, sulle questioni relative al recesso unilaterale, sul problema delle clausole claims made, sulle note questioni in relazione alla retroattività e ultra attività, sulla atipicità contrattuale della polizza claims made in forma pura o spuria, in relazione all'art. 1917 c.c. (* cfr. note); nonché sugli standards dei livelli di pagamento dei premi,

considerando inoltre che l'ulteriore obbligo di copertura del rischio infortuni dei collaboratori dipendenti non appare totalmente in sintonia con la vigente normativa (T.U. n°.1124 del 1965 e successive norme integrative come in particolare il D.Lgs. n. 38 del 2000) per la quale solo in caso di ipotesi di responsabilità del datore di lavoro sussiste l'obbligo di questi al risarcimento del danno differenziale rispetto alla copertura INAIL. Inoltre anche la prevista copertura obbligatoria del rischio infortuni del titolare e degli altri collaboratori, anche occasionali, appare generica, eccessiva, quando non legittima e foriera di inevitabili conseguenze sull'impiego di questi negli studi legali.

tenuto conto

che allo stato in Italia non vi è prova di un mercato libero e concorrenziale tra le compagnie di assicurazioni (cfr. sentenze di condanne TAR, Consiglio di Stato, Corti di Appello e S.C.; indagini Procure varie in tema di RCA) che possa garantire nel corso degli anni a venire il pagamento di premi che siano adeguati ed effettivi rispetto alle controprestazioni di coperture assicurative, con l'evidente pericolo di abusi di posizione dominante da parte delle compagnie assicurative;

DELIBERA


di dare mandato alla Giunta, coadiuvata dalla Commissione sulla Responsabilità Civile, di ottenere un incontro con il C.N.F per sollecitarne il tempestivo e oculato intervento propositivo e, successivamente, anche con il Ministero della Giustizia e i Responsabili giustizia delle forze politiche che saranno elette, al fine di illustrare e valutare tutte le problematiche elencate e meglio esplicitate nella relazione di studio che sarà predisposta;

di istituire nell'ambito OUA un osservatorio nazionale sulle attuali tariffe praticate dalle compagnie di assicurazioni nei confronti degli avvocati già assicurati al fine di elaborare una proposta di tariffa al ribasso per il futuro, tenuto conto dell'elevato numero di nuove polizze stipulande, e meccanismi di contrattazione istituzionale con l'avvocatura a livello nazionale per l'individuazione dei contenuti minimi di copertura delle polizze;


dare mandato alla Giunta di predisporre adeguata informazione dei Colleghi, con comunicati via mail, stampa e manifesti, che l'obbligo della copertura assicurativa entrerà in vigore solo dopo la predisposizione del regolamento ministeriale.

Roma, 15 febbraio 2013

Il Segretario


- Avv. Paolo Maldari -

Il Presidente


- Avv. Nicola Marino -

(*) note:

a) Claims made, retroattività e clause bonus malus.

Appare opportuna una formula di claims made senza limitazione temporale per le condotte pregresse - sulla falsariga della previsione contenuta nel D.M. Giustizia 19 ottobre 2012, inerente la copertura della r. c. notarile - o, quanto meno (il costo della retroattività illimitata sarebbe iperbolico), con retroattività ultradecennale stante l'orientamento ormai prevalente in tema di prescrizione del credito risarcitorio. Oltretutto sarebbe l'unica modalità, quella della claims made <pura>, che consenta al professionista il passaggio - senza rischi di pericolose scoperture di garanzia - da un assicuratore ad un altro: con gli ovvi benefici in termini di premio (per effetto della reale concorrenza fra Imprese non soltanto al momento della primitiva stipulazione) che ciò comporta.

In alternativa alle polizze claims made, vista l'obbligatorietà della copertura e l'intenzione da parte delle compagnie di introdurre anche per gli avvocati (e per i medici) le clause bonus malus (argomento da trattare) occorre valutare come e se del caso ricondurre la polizza base entro i limiti del 1917 con la sola retroattività necessaria per la prima stipula (anni da coprire caso per caso con retroattività massima decennale).

b) Ultrattività.



Deve essere comunque prevista la possibilità di prolungare (anche da parte degli eventuali successori dell'originario contraente) l'assicurazione per un periodo indeterminato di tempo, secondo le migliori tail coverages.

c) Obbligo a contrarre.

L'obbligo a contrarre – cosa ben difficile da fare accettare al mondo assicurativo – specie nell'ottica per cui dopo la denuncia di tre sinistri oggi ben difficilmente ci si riesce ad assicurare contro qualunque rischio che non sia la r. c. a.

Un tale obbligo non dovrebbe essere accompagnato dalla previsione della <azione diretta> verso la Compagnia (al professionista, specie all'avvocato, è invece utile una assenza di patto obbligatorio di gestione della lite onde verificare di persona l'andamento della lite giudiziaria.

d) Facoltatività o assenza del c.d. patto di gestione della lite.

Tale scelta contrattuale, potrebbe permettere all'assicurato di farsi difendere dal Collega più gradito (da remunerarsi entro limiti predeterminati) ed, eventualmente, di chiamare in giudizio l'Impresa: il maggior costo non dovrebbe superare quello di una polizza di "Tutela Giudiziaria".

e) Il massimale minimo.

La individuazione di un massimale minimo appare assai difficoltosa poiché a fronte della somma – relativamente modesta – che occorre ai penalisti siamo di fronte, per quanto riguarda i civilisti, ad un panorama talmente variegato da rendere tutto possibile: da Euro 500.000,00 ad Euro 3.000.000,00.

f) Oggetto della copertura: danni patrimoniali e non.

Deve reputarsi essenziale la copertura – esplicita – sia delle c. d. perdite patrimoniali che del danno extrapatrimoniale.

g) Limitazione alle franchigie.

Appare utile poi ottenere la limitazione – ex rescriptum principis – della, effettivamente ineludibile, franchigia fissa o al 5% (in luogo dell'usuale 10%); Si tratta di un obiettivo serio che oltretutto si pone anche a garanzia del danneggiato, il quale non corre il rischio dell'insolvibilità del professionista.